



Ufficio Tributario

Roma, lì 07 gennaio 2026

Alle Associazioni Regionali e
Provinciali CONFESERCENTI

All'attenzione dei
Responsabili fiscali

Loro Sedi

Le principali misure fiscali e societarie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e dal D.L. Milleproroghe

Con la presente si illustrano brevemente le principali misure fiscali e societarie previste da:

- Legge n. 199/2025 (c.d. “Legge di bilancio 2026”) pubblicata nella G.U. n. 301 del 30/12/2025 e recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Il testo è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2026;
- D.L. n. 200/2025 (c.d. “D.L. Milleproroghe”) pubblicato nella G.U. 302 del 31/12/2025 e recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Il testo è entrato in vigore a partire dal 31 dicembre 2025. Al riguardo, si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026)

Art. 1 commi 3 e 4

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La disposizione interviene sulla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo innanzitutto la riduzione della seconda aliquota IRPEF, che passa dal 35 % al 33 % per lo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 50.000 euro. La disposizione introduce inoltre una riduzione delle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Per tali soggetti, l'ammontare complessivo delle detrazioni dall'imposta lorda è ridotto di un importo pari a 440 euro. La riduzione riguarda le detrazioni spettanti per gli oneri detraibili nella misura del 19 %, con esclusione delle spese sanitarie, nonché le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi.

Art. 1 commi da 7 a 13

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio)

Sono introdotte, per il periodo d'imposta 2026, una serie di agevolazioni fiscali sui redditi da lavoro dipendente nel settore privato, finalizzate a favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e a rafforzare il legame tra produttività e retribuzione. In particolare, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salva espressa rinuncia del lavoratore, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 %. Tale regime si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito, nell'anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

La disposizione interviene inoltre sulla tassazione dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa, prevedendo che, per gli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente sia applicata con l'aliquota ridotta dell'1 %, entro il limite annuo complessivo di 5.000 euro per ciascun lavoratore.

Per il solo periodo d'imposta 2026 è infine introdotto un regime di tassazione sostitutiva, pari al 15 %, applicabile a specifiche voci retributive accessorie, entro il limite annuo di 1.500 euro e salva rinuncia del lavoratore. Rientrano in tale ambito le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale, nonché le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, come individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il regime agevolato è applicato dai sostituti d'imposta del settore privato, con esclusione delle attività individuate dalla norma, nei confronti dei lavoratori che abbiano conseguito, nel 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Art. 1 comma 14

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

È innalzato il limite di esenzione fiscale per i buoni pasto. In particolare, il valore massimo dei buoni pasto elettronici escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente passa da 8 euro a 10 euro per ciascun buono.

Art. 1 comma 17

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

La disposizione proroga al 2026 il regime fiscale delle locazioni brevi previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge n. 178 del 2020, **riducendo da quattro a due il numero massimo di appartamenti agevolabili.**

Conseguentemente, a decorrere dal terzo immobile l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale, con applicazione delle regole proprie del reddito d'impresa.

Restano ferme, per il primo e il secondo immobile, le aliquote della cedolare secca pari rispettivamente al 21% e al 26%.

Art. 1 comma 22

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione interviene sulla disciplina delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare:

- In relazione alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia è estesa alle spese sostenute nel 2026 la disposizione per cui le detrazioni spettano nella misura del 36%, elevata al 50% nel caso in cui le spese siano sostenute sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- In relazione al regime agevolato generale del sismabonus, viene prorogata anche per l'anno 2026 l'aliquota generale di detrazione pari al 36% per le spese sostenute relative agli interventi rientranti in tale regime, innalzabile al 50% per le spese sostenute sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Viene prorogata per l'anno 2026 la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetiche, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Art.1 commi 25-26

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

La disposizione interviene sul regime dell'imposta sostitutiva applicabile ai redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. In particolare, è innalzato da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta annualmente dal contribuente principale. Contestualmente, l'imposta sostitutiva dovuta per ciascun familiare che aderisce al regime è incrementata da 25.000 a 50.000 euro annui. Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 1 comma 27

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

La disposizione proroga anche all'anno 2026 l'innalzamento a 35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevante ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime forfetario, previsto in via temporanea dalla legge di bilancio 2025 per il solo anno 2025.

Art. 1 commi da 35 a 41

(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)

I commi introducono un regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci. Tali disposizioni possono applicarsi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025, o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici. In particolare:

- La disposizione si applica alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice, alle società a responsabilità limitata, alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ovvero beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il relativo costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti quello dell'assegnazione o cessione;
- Le riserve in sospensione d'imposta che risultano annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle annullate in caso di trasformazione agevolata della società, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva nella misura del 13%;

- Per gli immobili, il valore normale può essere determinato assumendo il valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori previsti dalla normativa vigente.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo pattuito, qualora risulti inferiore al valore normale del bene o al valore catastale determinato ai sensi del periodo precedente, è comunque assunto in misura non inferiore a uno dei predetti valori;
- Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute dai soci delle società che effettuano l'assegnazione o la trasformazione agevolata è aumentato dell'importo della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve di utili.
Il valore normale dei beni assegnati o ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute;
- per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
- Le società che si avvalgono delle presenti disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Il comma 41 riconosce agli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali qualora i beni siano posseduti al 30 settembre 2025 e le esclusioni siano effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027, mentre gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Art. 1 commi 42-43

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

I commi in esame stabiliscono che le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni che beneficiano del regime di participation exemption (PEX), concorrono a formare il reddito imponibile per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di rami d'azienda concorrono anch'esse a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo ovvero, qualora l'azienda o il ramo d'azienda siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e in quelli successivi, ma non oltre il quarto.

Per le società sportive professionistiche, le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo ovvero, qualora tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente

corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La residua parte della plusvalenza concorre in ogni caso a formare il reddito nell'esercizio di realizzo.

Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è assunta in misura pari a quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Art. 1 commi 44-45

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

I commi prevedono che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 possono essere affrancati con un'imposta sostitutiva pari al 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo. Per tale affrancamento sono applicabili le disposizioni del DM del MEF 27 giugno 2025 recante le modalità di attuazione del regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Art. 1 commi da 51 a 55

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

I commi recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

In particolare, si limita l'accesso al cd. "regime di esclusione", del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in "regime di esenzione o PEX" – del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES.

Per quanto riguarda invece l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, pari all'1,20%, sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE, ivi residenti, è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni acquisiti o sottoscritti a partire dalla stessa data. Si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni relative al regime di esenzione.

Art. 1 commi da 56 a 58

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

I commi dispongono, in deroga al regime di deducibilità integrale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

Stabiliscono inoltre che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d'imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta.

Si prevede infine che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le presenti disposizioni.

Art. 1 commi da 76 a 81

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

I commi intervengono sul differimento della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA. In particolare:

- La deduzione di una quota pari al 3,80 %, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive in relazione alla quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela (ex DL 83/2015), è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo;
- La deduzione di una quota pari al 12,36 %, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi prevista in relazione alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (ex Legge di Bilancio 2019), è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo;
- La deduzione di una quota pari al 9,50 %, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive in relazione al piano di rientro delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di

prima adozione dell'IFRS 9 (ex Legge di Bilancio 2019), sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo;

- Con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al 35 % ed al 42 % del maggior reddito imponibile, relativo ai medesimi periodi d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di bilancio 2025 e da quelli previsti dalle presenti disposizioni. Le disposizioni relative al computo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considerano prioritariamente formati dal maggior reddito imponibile che si determina in relazione ai differimenti previsti dalla Legge di bilancio 2025, nonché rispetto alle disposizioni del presente articolo.

Vengono infine precisate le modalità di determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed al 31 dicembre 2028.

Art. 1 commi da 82 a 101

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

I commi introducono una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, possono essere oggetto di definizione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni o dalle attività dell'amministrazione finanziaria, nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tali debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni, di interessi, di interessi di mora, di somme aggiuntive e di aggio, mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, interessi nella misura del 3 % annuo.

Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando all'agente della riscossione, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme dovute, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione. Le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente alla definizione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate, non inferiore a 100 euro, nonché le relative scadenze.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata, la definizione non produce effetti.

Per le violazioni del codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

È inoltre consentita l'estinzione dei debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per le quali si è determinata l'inefficacia. Sono invece esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino integralmente versate tutte le rate scadute.

Art. 1 commi da 102 a 110

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

La norma introduce un quadro generale di autonomia per le Regioni e gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) nella possibilità di istituire proprie definizioni agevolate dei tributi locali, cioè misure di “pace fiscale” su scala territoriale.

Art. 1 commi da 111 a 115

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

Questa disposizione, introdotta in attuazione della Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), mira a rafforzare i controlli automatici e la riscossione IVA, introducendo un nuovo meccanismo di liquidazione d'ufficio dell'IVA in caso di dichiarazione omessa. In particolare, la norma introduce un nuovo strumento di liquidazione automatizzata IVA per contrastare le omissioni dichiarative, basato sui dati già disponibili in via telematica (fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE). In tal modo si consente all'Agenzia delle Entrate di recuperare rapidamente l'imposta dovuta, anche senza un vero accertamento formale, garantendo comunque un breve contraddittorio preventivo di 60 giorni. La volontà è quella di rafforzare l'efficacia dei controlli digitali e di accelerare la riscossione dei crediti IVA omessi, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e digitalizzazione del PNRR.

Art. 1 comma 116

(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

Il comma limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale, ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro.

Art. 1 commi da 119 a 124

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

I commi disciplinano l'accisa sui tabacchi lavorati e l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi, introducendo aumenti gradualmente delle aliquote, regole di tracciamento, divieti di vendita e obblighi di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina. Nello specifico l'aliquota salirà:

- Per le sigarette: da 29,50 €/1.000, a 32 €/1.000 nel 2026, 35.50 € nel 2027, 38.50 € dal 2028;
- Per tabacco da pipa e sigari: da 47 €/kg (2026) fino a 51 €/kg (2028);
- Per Tabacco trinciato per sigarette: da 161,50 €/kg (2026) a 169,50 €/kg (dal 2028);
- Imposta di consumo fissa per sigaretta: 216 €/1.000 (2026), 221 €/1.000 (2027), 227 €/1.000 (dal 2028);
- Per prodotti succedanei: 40,5 % (2026), 41 % (2027), 42 % (dal 2028). Si prevede anche un contestuale aumento dall'imposta di consumo.

Viene inoltre stabilito come per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa debba essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario. Vengono introdotte disposizioni parallele per quanto riguarda il versamento dell'imposta di consumo per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

La disposizione inoltre prevede l'obbligo di comunicazioni telematiche trimestrali tra i depositi autorizzati e l'AdE; vieta la vendita a distanza ai consumatori (prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori in caso di violazione); chiarisce che le confezioni e gli imballaggi dei prodotti contenenti nicotina devono riportare informazioni sugli ingredienti, sul contenuto di nicotina, avvertenze d'uso e avvertenze sanitarie specifiche, essere dotati di chiusura a prova di bambino e rispettare un limite massimo di nicotina per unità funzionale al consumo; stabilisce il divieto di vendita ai minori di 18 anni e consente lo smaltimento delle scorte esistenti non conformi alle nuove prescrizioni.

Viene infine previsto come le disposizioni sui termini di pagamenti delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del fumo si applicano per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art.1 comma 125

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

L'articolo rinvia ulteriormente al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore della c.d. "Plastic tax" e della c.d. "Sugar tax".

Art. 1 comma 129

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

Il comma parifica le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri, sopprimendo, di conseguenza, il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con il D.lgs. Accise n. 43/2025. Si escludono, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli, industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti dall'aumento dell'accisa e si mantiene il regime favorevole, con accisa ridotta, per i biocarburanti. Le maggiori entrate conseguenti sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Art. 1 commi da 140 a 142

(Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale)

I commi modificano il DPR recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Si chiarisce che tale previsione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Art. 1 commi da 427 a 436

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

I commi disciplinano la maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali. Essi ripropongono la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, secondo il modello "Industria 4.0", effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della presente legge. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180 %, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 %, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50 %, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso. Si stabilisce che, per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. "GSE") ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest'ultimo.

Viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi. In particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0.

Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero. A tal fine, è necessario che l'impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, si precisa che sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici:

- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 %.

Si stabilisce che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l'impresa provveda, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Si conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire le modalità di attuazione dell'incentivo de quo con decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Si definisce il criterio da seguire nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Nello specifico, a seguito della riformulazione del testo di tale comma, la determinazione dell'acconto dovuto è effettuata senza tener conto delle disposizioni introdotte dai precedenti commi.

Si stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma, anche al fine di esigenze di monitoraggio.

Infine, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.

Art. 1 commi da 438 a 447

(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

La norma proroga e potenzia, fino al 2028, il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), introdotto dal decreto-legge n. 124 del 2023. L'intervento si inserisce nel quadro della ZES unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi e lo sviluppo economico del Sud Italia, in coerenza con le finalità del

PNRR. La modifica estende il periodo di operatività del credito d'imposta, già previsto per gli anni 2024 e 2025, anche agli anni 2026, 2027 e 2028, e rimodula le relative coperture finanziarie, fissandole a 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Art. 1 commi da 448 a 452

(Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica)

I commi riguardano un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti realizzati nel corso del 2025 nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Si introduce un contributo aggiuntivo, in forma di credito d'imposta per l'anno 2026, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare già richiesto con la dichiarazione integrativa all'Agenzia delle entrate, validamente inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per l'ottenimento del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, sempreché non abbiano ricevuto il credito d'imposta Transizione 5.0, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 19 del 2024, per almeno uno degli investimenti richiamati nella comunicazione.

Art. 1 comma 468

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

La disposizione incrementa le risorse da destinare alla misura "Nuova Sabatini", a sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare, l'autorizzazione di spesa prevista per la concessione dei contributi in conto interessi è aumentata di 200 milioni di euro per il 2026 e di 450 milioni di euro per il 2027, con l'obiettivo di garantire la continuità operativa dello strumento e sostenere gli investimenti in beni strumentali, tecnologie digitali e innovazione da parte delle PMI.

Art. 1 commi da 469 a 471

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

La previsione contiene interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese.

In particolare, modifica le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.

Autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore turistico – di cui l'1% da destinarsi alla gestione degli interventi –, ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Rifinanzia di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.

Art. 1 commi da 555 a 558

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

Il comma 555, al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 556 stabilisce che le risorse di cui al precedente comma siano destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori.

Il comma 557 dispone che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

Il comma 558 precisa che i contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Art. 1 comma 720

(Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato")

Il comma, in considerazione del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, prevede una riduzione delle risorse destinate annualmente alla remunerazione dell'attività svolta dai centri autorizzati di assistenza fiscale, pari a 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono conseguentemente rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, in misura tale da garantire il conseguimento dei risparmi di spesa previsti.

D.L. n. 200/2025 (c.d. D.L. Milleproroghe)

Art. 4

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

L'articolo, in particolare:

1. ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dispone la proroga al 1° gennaio 2027 la decorrenza degli effetti dei seguenti testi unici:
 - T.U. sanzioni tributarie amministrative e penali;
 - T.U. tributi erariali minori;
 - T.U. della giustizia tributaria;

- T.U. in materia di versamenti e riscossione;
 - T.U. in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
2. Al comma 11 dispone la proroga al 30 settembre 2026 delle modalità di svolgimento di assemblee di soci ed enti anche in via telematica;
 3. Al comma 12 dispone la proroga al 30 aprile 2026 del termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.